



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

"L'ALBERO STORTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

Art. 1

(Sede, durata, disciplina)

- 1.1 L'Associazione denominata "L'albero storto Associazione di Promozione Sociale", o in breve "L'albero storto APS", ha sede nel Comune di Pozzallo presso lo "Spazio culturale la Casa di Filip Wandasiewicz" sito in Via Fratelli Gugliotta n. 12 (d'ora in avanti denominata "Associazione"). Le variazioni di indirizzo all'interno di tale Comune non costituiscono modifica dello Statuto.
- 1.2 L'Associazione ha durata indeterminata.
- 1.3 L'Associazione è disciplinata dal D.lgs. 03/07/2017 n. 117, dal Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, nonché dal presente Statuto. Il presente Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa. Il presente Statuto, ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile, è modificabile con deliberazione dell'Assemblea dei soci con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei tre quarti dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con le finalità dell'Associazione e con la legge italiana.

Art. 2

(Scopo e attività)

- 2.1 L'Associazione ha piena autonomia, responsabilità patrimoniale, finanziaria e gestionale in ordine alle sue attività e a quelle connesse. L'associazione è apartitica e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore degli associati, come pure di terzi, ispirandosi a principi di democrazia e uguaglianza, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:
 - a. educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - b. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo;
 - c. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
 - d. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - e. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - f. servizi strumentali a ETS resi da enti composti in misura non inferiore al 70% da enti del Terzo settore;
 - g. cooperazione allo sviluppo;
 - h. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone molto svantaggiate indicate nell'art. 2 co. 4 del D.lgs. 112/2017;
 - i. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- j. agricoltura sociale;
- k. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- l. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 19.8.2016 n. 166 o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- m. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- n. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi, e i gruppi di acquisto solidale;
- o. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5 del D.lgs. 117/2017).

L'Associazione persegue, inoltre, l'obiettivo del massimo coinvolgimento di singoli soggetti, gruppi e associazioni interessati alle medesime finalità.

2.2 Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione, nello specifico, può svolgere le seguenti attività:

- promozione dei diritti umani e dell'esercizio attivo della cittadinanza e di iniziative che tendano all'integrazione, all'inclusione e alla coesione sociale;
- favorire i processi di integrazione sociale e civile della popolazione immigrata, rifugiati e profughi, delle famiglie e delle donne, con priorità nei confronti dell'accesso ai servizi in genere e dell'acquisizione di informazioni e saperi utili all'orientamento nei vari ambiti: istituzionale, lavorativo, formativo;
- lavorare alla prevenzione delle discriminazioni, non solo nei rapporti con la cittadinanza locale e di servizi, ma all'interno delle stesse comunità;
- sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della multiculturalità e dello scambio interculturale;
- promozione di iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui problemi della disabilità, dell'emarginazione e della giustizia sociale tramite anche la promozione di forme di dialogo e coordinamento tra diversi enti con finalità analoghe;
- organizzazione di incontri, dibattiti, presentazioni, seminari, convegni, conferenze, riunioni informative, manifestazioni, laboratori, corsi e stages, workshop, mostre, attinenti agli scopi sociali;
- favorire azioni di sensibilizzazione e salvaguardia dell'ambiente, del patrimonio paesaggistico, artistico, architettonico, storico e culturale;
- promozione ed implementazione di attività nel campo della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente attraverso la promozione di un approccio responsabile e consapevole con ambienti naturali diretto alla realizzazione di una società ecocompatibile, che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente un pilastro del proprio modello di sviluppo, con l'ausilio di campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione attraverso i principali mezzi propri di comunicazione o in collaborazione con terzi;
- incentivare attività, campagne ed azioni mirate al consumo critico con finalità etica;
- organizzazione di giornate ecologiche e campi di lavoro per il recupero ambientale e per la gestione, anche in forma associata, di aree naturali protette e oasi naturalistiche;
- realizzare studi, progettazione, traduzioni, ricerche ed altre iniziative, anche formative, idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica, gli operatori sociali, i mezzi di comunicazione di massa ed i centri culturali anche tramite la pubblicazione periodica su siti web social networks e giornali;

- proporsi e operare come agenzia al servizio di enti sia pubblici che privati, istituzioni ed imprese che intendono operare negli ambiti di interesse dell'Associazione;
- promuovere ed organizzare attività educative, artistiche, culturali, ricreative, turistiche, sportive, socio assistenziali e tutte le possibili iniziative tese alla elevazione umana in genere e a favorire la socialità e la migliore utilizzazione del tempo libero;
- promuovere ed organizzare corsi di formazione, convegni, concorsi, seminari, attività educativo culturali, cineforum, manifestazioni artistiche sia sui temi della solidarietà, della pace, dell'integrazione e del rispetto reciproco, che sulla tutela e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio;
- promuovere ed organizzare eventi culturali, sportivi, musicali e ricreativi a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci e dei non soci;
- promuovere ed organizzare attività di beneficenza e di volontariato attivo, anche attraverso raccolta fondi; progetti inerenti al settore della comunicazione e dell'informazione;
- promuovere la cultura di una maternità e genitorialità consapevoli, per una continuità dell'assistenza durante tutto il periodo perinatale, per il diritto all'informazione, perché alla donna che diventi madre e alla coppia genitoriale siano restituite responsabilità, soggettività, e possibilità di decidere cosa è meglio per sé stessa e per il proprio bambino;
- promuovere incontri, corsi, convegni anche attraverso le piattaforme informatiche;
- promuovere il sostegno fisico, emotivo, psicologico e spirituale alla donna e alla famiglia attraverso i propri soci, in attività di utilità sociale, in forma di volontariato e non, in ospedale e/o altre strutture pubbliche, nonché a domicilio;
- affiancare, attraverso i propri soci, le donne e le coppie che ne fanno richiesta durante il travaglio e il parto in ospedale - ove permesso - o a domicilio, in collaborazione con le ostetriche e il personale sanitario;
- realizzare percorsi di scuola parentale per bambini, credendo in un'educazione che si nutre di diverse teorie pedagogiche e si apre a nuove discipline, come le neuroscienze, la psicologia positiva e l'educazione emozionale l'educazione emozionale.

2.3 Le sopracitate attività, ai sensi dell'art. 4 co. 1 del D.lgs. 117/2017, possono essere svolte:

- attraverso l'opera non retribuita dei volontari dell'ente o mediante l'erogazione gratuita di denaro, beni o servizi;
- in forma mutualistica, per fornire beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato;
- mediante la produzione o lo scambio di beni o servizi, con un criterio economico volto ad assicurare un pareggio tra costi e ricavi e, eventualmente, anche un profitto.

2.4 L'Associazione può esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che tali attività siano svolte in via secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale. Sono strumentali le attività concepite come uno strumento di auto-finanziamento dell'ente e che, pertanto, indipendentemente dall'oggetto e dal grado di connessione con l'attività di interesse generale, sono esercitate esclusivamente per supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'ETS. Tali attività devono essere svolte secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 03/07/2017 n. 117 e relativi decreti attuativi.

2.5 Per finanziare le attività istituzionali l'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o l'erogazione di servizi di modico valore. Tale attività è svolta secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 03/07/2017 n. 117 e relativi decreti attuativi.

- 2.6 Per lo svolgimento delle attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Ai volontari è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese analiticamente sostenute e documentate, entro i limiti e alle condizioni definite con delibera del Consiglio direttivo.
- 2.7 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità; resta fermo che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 3

(Associati)

- 3.1 L'associazione deve essere composta da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. Sono associati i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'Atto costitutivo dell'Associazione e gli altri soggetti che siano successivamente ammessi a parteciparvi secondo lo Statuto, sul presupposto della condivisione delle finalità e dei principi statutari dell'Associazione.
- 3.2 Se il numero degli associati scende al di sotto del numero legale di cui al punto 4.1, questo deve essere reintegrato entro un anno in base all'art. 35 co. 1-bis del D.lgs. 117/2017.
- 3.3 Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.
- 3.4 Gli associati hanno pari diritti e doveri. L'Associazione favorisce la più ampia partecipazione degli associati nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività, nel rispetto del principio di democraticità della struttura e di non discriminazione tra le parti.
- 3.5 Sono previste quattro categorie di associati:
- a. ordinari: essi versano la quota di iscrizione annua stabilita dall'Assemblea;
 - b. volontari: essi versano la quota di iscrizione annua stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito;
 - c. sostenitori: essi, oltre al versamento della quota di iscrizione annua stabilita dall'Assemblea, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
 - d. benemeriti: essi sono nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.
- Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
- 3.6 L'Associato ha diritto di consultare ed estrarre copia dei libri dell'Associazione presso la sede, facendone richiesta al Consiglio direttivo il quale consentirà gratuitamente l'accesso entro i successivi 20 giorni.
- 3.7 Gli associati sono tenuti all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi e della normativa applicabile, e all'adempimento degli obblighi ivi stabiliti, tra cui il versamento delle quote associative.
- 3.8 Ogni associato è infatti tenuto, per ciascun esercizio in cui risulta tale qualità, al versamento della quota associativa entro il termine stabilito. L'importo della quota può essere modificato con delibera del Consiglio direttivo.
- 3.9 La qualità di associato è intrasmissibile e non può essere collegata in alcun modo alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 4*(Ammissione degli Associati)*

- 4.1 L'ammissione all'Associazione in qualità di associato presuppone la presentazione di una domanda al Consiglio direttivo dell'Associazione, su modulo predisposto dal medesimo organo, contenente:
- i dati identificativi del soggetto;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente l'Atto costitutivo, lo Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
- 4.2 Il Consiglio direttivo riceve la domanda e la esamina entro i successivi 60 giorni, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
- 4.3 La delibera di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
- 4.4 La data dell'iscrizione coincide con quella in cui la domanda è accolta.
- 4.5 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Consiglio Direttivo motiva le ragioni del rigetto e ne dà comunicazione all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte nella prima convocazione successiva.

Art. 5*(Recesso ed esclusione dell'associato)*

- 5.1 La qualità di associato è a tempo indeterminato, ma la stessa può venire meno in qualsiasi momento per i seguenti motivi:
- recesso dell'associato, da comunicarsi al Consiglio direttivo dell'Associazione mediante comunicazione scritta o e-mail; il recesso ha effetto immediato, ma non libera il recedente dal versamento delle quote associative per l'anno in corso;
 - esclusione dell'associato deliberata dal Consiglio direttivo per gravi inadempienze degli obblighi nascenti dalla qualità di associato o per altri gravi motivi; costituisce grave inadempienza l'omesso versamento delle quote associative se, a seguito di sollecito del Consiglio direttivo, non segue l'adempimento entro i successivi 30 giorni; contro la decisione del Consiglio direttivo è sempre ammesso il ricorso all'Assemblea; l'esclusione viene deliberata dal Consiglio direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
 - decesso della persona fisica associata o scioglimento dell'ente associato.
- 5.2 Il venir meno del rapporto associativo non dà diritto alla ripetizione di quanto apportato o versato all'Associazione.

Art. 6*(Organi dell'Associazione)*

- 6.1 Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea degli associati;
 - il Consiglio direttivo;
 - il Presidente del Consiglio direttivo;
 - il Segretario.
- 6.2 Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

- 1.3 Sono organi dell'Associazione anche l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti, ove la nomina sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea degli associati in assenza di un obbligo in tal senso in base agli artt. 30 e 31 del D.lgs. 03/07/2017 n. 117.

Art. 7

(Assemblea degli associati)

- 7.1 L'Assemblea degli associati ha le seguenti competenze:
- nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo e, ove nominato, il Revisore legale dei conti; i primi componenti del Consiglio direttivo sono nominati nell'Atto costitutivo;
 - approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove si renda necessario per legge;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva ogni regolamento predisposto dal Consiglio direttivo, la cui adozione sia ritenuta opportuna per l'organizzazione dell'Associazione;
 - si pronuncia sul ricorso proposto contro le delibere del Consiglio direttivo di rigetto alla domanda di iscrizione e di esclusione dell'associato;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- 7.2 L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio sociale. L'Assemblea è convocata, altresì, ogniqualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati con diritto di voto o dall'Organo di controllo, ove nominato.
- 7.3 L'Assemblea è convocata mediante avviso che verrà affisso nella bacheca della sede sociale, il quale verrà inoltre pubblicato nelle pagine social dell'Associazione e inoltrato a ciascun associato tramite strumenti elettronici di comunicazione, quali messaggi WhatsApp e/o e-mail, e ai membri dell'Organo di controllo, se nominato. L'avviso deve pervenire almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza e deve contenere il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.
- 7.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età o, in mancanza, dall'associato scelto dall'Assemblea stessa. Il Presidente nomina un Segretario che verbalizza i contenuti dell'Assemblea, fatti salvi i casi in cui il Consiglio direttivo abbia ritenuto necessario o opportuno far svolgere tale compito ad un notaio. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.
- 7.5 Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regola lo svolgimento dell'adunanza garantendo il più ampio intervento degli associati e prende atto dei risultati delle votazioni.
- 7.6 Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ogni associato ha un voto, ad eccezione degli associati che siano enti del Terzo settore ai quali è attribuito un voto ogni trenta associati, fino ad un massimo di cinque voti. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con diritto di voto che non sia titolare di cariche sociali nell'Associazione, mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Il voto si esercita in modo palese.

- 7.7 L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto, in proprio o per delega, e delibera a maggioranza di voti dei presenti; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza.
- 7.8 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
- 7.9 Per deliberare la modifica dello Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, invece, occorre la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 7.10 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.
- 7.11 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non possono votare.
- 7.12 L'Assemblea si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale degli intervenuti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il Consiglio direttivo può ritenere opportuno svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al Segretario di percepire lo svolgimento dell'Assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto. In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Art. 8

(Consiglio direttivo)

- 8.1 Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione che opera secondo gli indirizzi definiti dall'Assemblea alla quale risponde direttamente. Il Consiglio:
- compie gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
 - convoca l'Assemblea degli associati e ne esegue le deliberazioni;
 - delibera in ordine all'ammissione e all'esclusione degli associati;
 - predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - determina le quote associative;
 - predispone i regolamenti interni che si rendano necessari per il miglior svolgimento della vita associativa e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
 - svolge ogni altro compito che non sia attribuito dallo Statuto o dalla normativa applicabile ad altro organo.
- 8.2 Il Consiglio direttivo può delegare singoli componenti al compimento di determinati atti.
- 8.3 Il Consiglio direttivo è formato da un numero di sette componenti eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.
- 8.4 Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice presidente e un Segretario.
- 8.5 Per l'incarico di componente del Consiglio direttivo, anche quale Presidente, non è riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e analiticamente documentate.
- 8.6 I componenti del Consiglio direttivo durano in carica per cinque esercizi e scadono in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio di durata della carica. I componenti del consiglio direttivo sono rieleggibili.

- 8.7 La carica di componente del Consiglio direttivo viene meno per revoca per giusta causa deliberata dall'Assemblea, dimissioni, decesso, sopravvenuta incapacità o incompatibilità. È considerato dimissionario il Consigliere che non partecipi consecutivamente a tre riunioni del Consiglio, in assenza di giustificato motivo.
- 8.8 Qualora uno o più consiglieri cessino dalla carica nel corso del mandato, i restanti provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da consiglieri nominati dall'Assemblea. I consiglieri così nominati durano in carica fino all'Assemblea più prossima nel cui ordine del giorno deve essere indicata la nomina del consigliere cessato.
- 8.9 Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando questi lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri o dall'Organo di controllo, ove nominato. Alle riunioni del Consiglio direttivo hanno diritto di intervenire, senza esprimere voto, i membri dell'Organo di controllo, ove nominato. L'avviso di convocazione è trasmesso mediante posta elettronica/PEC, con indicazione di luogo, giorno e ora della riunione e le materie da esaminare, a tutti i componenti del Consiglio e ai membri dell'Organo di controllo, ove nominato. L'avviso deve pervenire almeno 10 giorni prima della riunione, ridotti a 5 in casi di urgenza. Il Consiglio direttivo è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i componenti, purché l'Organo di controllo sia stato informato e non vi si opponga.
- 8.10 Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età. Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei consiglieri e delibera a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Consigliere interessato informa il Consiglio di situazioni di conflitto di interesse e, rispetto alla decisione oggetto del conflitto, si astiene dall'esercizio del diritto di voto.
- 8.11 Il Consiglio direttivo si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale dei componenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. È, in ogni caso, possibile svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare l'identità dei partecipanti e di regolare lo svolgimento della riunione, di percepire lo svolgimento dell'Assemblea al fine della verbalizzazione e ai partecipanti di interagire ed esprimere il voto. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.
- 8.12 Il verbale della riunione è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Art. 9

(Presidente del Consiglio direttivo)

- 9.1 Il Presidente del Consiglio direttivo rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.
- 9.2 Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio direttivo che presiede, ne coordina l'operato, convoca le relative riunioni e cura l'esecuzione delle decisioni assunte. La durata della carica coincide con quella del consiglio che lo ha eletto ed è rieleggibile.
- 9.3 In caso di temporanea impossibilità, le sue funzioni sono esercitate dal Vice presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano.

Art. 10

(Organo di controllo)

- 10.1 L'Organo di controllo è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli Associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 03/07/2017 n. 117.

10.2 L'organo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di nomina. In caso di composizione collegiale, dell'organo fanno parte tre membri, scelti tra non associati. I componenti del Consiglio direttivo non possono contestualmente far parte anche dell'Organo di controllo.

10.3 L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I componenti dell'Organo di controllo sono rieleggibili.

10.4 L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 co. 1, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (assenza dello scopo di lucro e divieto di distribuzione degli utili) del D.lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove necessario, sia stato redatto in conformità alle Linee Guida di cui all'art. 14 del D.lgs. 117/2017.

10.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I componenti dell'Organo di controllo partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 11

(Revisione legale dei conti)

11.1 Il revisore legale dei conti è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 03/07/2017 n. 117.

11.2 Se la revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea all'Organo di controllo, i componenti di tale organo sono scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 12

(Patrimonio)

12.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e dagli ulteriori e diversi apporti di beni mobili e immobili degli associati, dai proventi derivati dal patrimonio dell'Associazione, dai redditi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse da quelle di interesse generale, dai proventi dell'attività di raccolta fondi, da elargizioni e contributi ricevuti da soggetti diversi dagli associati, da eredità, lasciti e avanzi di gestione comunque denominati.

12.2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

12.3 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori, e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Art. 13

(Bilancio d'esercizio e bilancio sociale)

- 13.1 L'esercizio dell'Associazione ha durata annuale, con inizio il primo gennaio e termine il trentuno dicembre di ogni anno.
- 13.2 Per ogni esercizio il Consiglio direttivo predispone un bilancio ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 03/07/2017 n. 117 e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio d'esercizio è redatto e depositato secondo la normativa applicabile.
- 13.3 La bozza di bilancio deve essere depositata almeno 20 giorni prima dell'Assemblea presso la sede dell'Associazione e può essere consultata da ogni associato.
- 13.4 Ove ricorrano i presupposti dell'art. 14 del D.lgs. 03/07/2017 n. 117, il Consiglio direttivo predispone per ogni esercizio anche il bilancio sociale, redatto, depositato e pubblicato secondo la normativa applicabile.

Art. 14

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 03/07/2017 n. 117, è devoluto ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale secondo quanto deliberato dal Consiglio direttivo, previo parere positivo dell'ufficio competente del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione di legge. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

IL PRESIDENTE

LA SEGRETARIA

Enzo Inni

M. P. P.



L'esercizio dell'Associazione ha durata annuale, con inizio il primo gennaio e termine il trentuno dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio il Consiglio direttivo predispone un bilancio ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 03/07/2017 n. 117 e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio d'esercizio è redatto e depositato secondo la normativa applicabile.
La copia di bilancio deve essere depositata almeno 30 giorni prima dell'Assemblea presso la sede dell'Associazione e può essere consultata da ogni associato.
Ove ricorrano i presupposti dell'art. 14 del D.lgs. 03/07/2017 n. 117, il Consiglio direttivo predispone per ogni esercizio anche il bilancio sociale, redatto, depositato e pubblicato secondo la normativa applicabile.

(Svolgimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 03/07/2017 n. 117, è devoluto ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale secondo quanto deliberato dal Consiglio direttivo. Previo parere positivo dell'ufficio competente del Registro unico nazionale del Terzo settore e salvo autorizzazione di legge, gli atti di devoluzione del patrimonio residuo sono in sostanza o in diffinitiva del parere



**Agenzia
Entrate**

D.P. Siracusa - U.T. Medio

Serie 3E - n° 338

del 03-07-2024

Fatti 200 op

(duecento/00)

L'Addetto
Raffaella RUBINO

Firma su delega del Direttore Provinciale

Li. Mantegna
c.c. de abb N. 20 Prot. 1572 del 20/05/2024

Eff. 002 Rubi

Il giorno 9 gi
l'assemblea
comunicata a
(messaggio V
stessa nella b

1. variazion
2. aumento
consiglie
3. modifica
4. varie ed
Assume la p
Sig.ra Gaia B
All'assemble
Il Presidente
persone pres
straordinaria
Il Presidente
e dichiara ap
In merito al p
parola il Pres
stesso Comu
Gugliotta n.
Al termine d
della sede so
L'assemblea

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Allegato all'atto
reg.to il **03-04-2024**
Serie **3^e** n° **388**

Il giorno 9 giugno 2024, alle ore 18:30, presso la sede sociale si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dell'associazione "L'ALBERO STORTO" come da convocazione comunicata agli associati in data 28/05/2024, tramite strumenti elettronici di comunicazione (messaggio WhatsApp e post nella pagina Facebook dell'Associazione), nonché l'affissione della stessa nella bacheca della sede sociale, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. variazione dell'indirizzo della sede sociale;
2. aumento del numero dei componenti del Consiglio Direttivo ed eventuale nomina dei nuovi consiglieri;
3. modifica dello Statuto sociale al fine dell'iscrizione al RUNTS;
4. varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea il Sig. Enzo Ini, che propone come segretaria verbalizzante la Sig.ra Gaia Borrometi, che accetta.

All'assemblea sono presenti in proprio n. 137 associati su 271 iscritti.

Il Presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dall'art. 9 dello Statuto per la validità dell'assemblea straordinaria di seconda convocazione.

Il Presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno e dichiara aperta la seduta.

In merito al primo punto all'ordine del giorno "variazione dell'indirizzo della sede sociale" prende la parola il Presidente, il quale propone ai presenti di effettuare il trasferimento della sede sociale nello stesso Comune, dall'attuale indirizzo di Piazza Cesare Battisti n. 22, all'indirizzo di via Fratelli Gugliotta n. 12, presso lo "Spazio culturale la Casa di Filip Wandasiewicz".

Al termine della discussione il Presidente dichiara aperta la votazione per la variazione dell'indirizzo della sede sociale.

L'assemblea, relativamente al primo punto all'ordine del giorno,

DELIBERA

all'unanimità di approvare il trasferimento della sede sociale nello stesso Comune, dall'attuale indirizzo di Piazza Cesare Battisti n. 22, all'indirizzo di via Fratelli Gugliotta n. 12, presso lo "Spazio culturale la Casa di Filip Wandasiewicz".

In merito al secondo punto all'ordine del giorno "aumento del numero dei componenti del consiglio direttivo" prende la parola il Presidente, che propone all'assemblea di aumentare il numero dei consiglieri da 5 a 7 componenti.

Al termine della discussione il Presidente mette, quindi, ai voti la proposta formulata.

L'assemblea, relativamente al secondo punto all'ordine del giorno,

DELIBERA

all'unanimità di approvare l'aumento del numero dei consiglieri da 5 a 7 componenti.

Conseguentemente, il Presidente, dando atto che è stato deliberato all'unanimità dei presenti l'ampliamento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 5 (cinque) a 7 (sette), apre la discussione sulla nomina dei due nuovi componenti del Consiglio Direttivo.

Al termine della discussione il Presidente dichiara aperta la votazione per la nomina dei due nuovi componenti del Consiglio Direttivo.

L'assemblea, relativamente alla nomina dei due nuovi componenti del Consiglio Direttivo,

DELIBERA

a maggioranza di eleggere come consiglieri aggiuntivi i Sigg. Pietro Armenia e Pierpaolo Modica, che accettano la carica.

In merito al terzo punto all'ordine del giorno "modifica dello Statuto sociale" prende la parola il Presidente, il quale spiega ai presenti che la modifica dello Statuto originario è necessaria per acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS), ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117, e provvedere all'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Nello specifico, il Presidente propone all'assemblea di non procedere con la modifica dello Statuto originario, per non rischiare di non inserire alcune previsioni inderogabili per un ente del Terzo settore o di lasciare all'interno dello Statuto previsioni in contrasto con i principi del Codice del Terzo Settore, ma di provvedere all'approvazione di un nuovo Statuto adeguato al Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117, ancorché uguale nella sostanza al precedente.

Segue la lettura integrale del nuovo Statuto proposto, aggiornato con le modifiche dianzi deliberate, cui segue un breve confronto con i presenti, durante il quale il Presidente fornisce a quest'ultimi le spiegazioni richieste dai Soci.

Al termine della discussione il Presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo Statuto sociale così come illustrato.

L'assemblea, relativamente al terzo punto all'ordine del giorno,

DELIBERA

All'unanimità di approvare il nuovo Statuto associativo posto in allegato al presente verbale e conferisce incarico al Presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta di iscrizione al RUNTS. L'assemblea autorizza inoltre il Presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, eventualmente richiesta dagli uffici del RUNTS per adeguare lo Statuto al Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 per il perfezionamento dell'iscrizione.

Al termine della discussione, esauritasi anche la trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente, null'altro essendovi da deliberare, dichiara concluso l'esame dell'ordine del giorno e dichiara sciolta l'assemblea alle ore 19:15 dello stesso giorno.

Il Presidente sottoscrive il presente verbale, unitamente alla segretaria verbalizzante, e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Il Presidente

Ennio Inni

La Segretaria

Giovanna Banti

